

Requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - proposta - accettazione - forma - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14253 del 22/05/2024 (Rv. 671507-01)

Contratto - Conclusione mediante esecuzione della prestazione tipica - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, c.c. essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto. (Nella specie la S.C., correggendo la motivazione e riqualificando il contratto concluso per condotta concludente, ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto concluso il contratto ex art. 1327 c.c. tra le parti poiché, dopo essere stata formulata un'offerta contenente il corrispettivo complessivo per la prestazione ed il previo pagamento di un acconto, valevole come accettazione di tale offerta, avevano fatto seguito sia l'emissione di fattura nell'importo corrispondente all'acconto sia il comportamento concludente delle parti costituito dal pagamento della predetta fattura).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14253 del 22/05/2024 (Rv. 671507-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1326, Cod_Civ_art_1327, Cod_Proc_Civ_art_384